Pubblicato il 12/11/2018

N.01063 /2018 REG.PROV.CAU.
N. 01967/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2018, proposto da

TAVOLO 14 S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Sinatra e Ornella Sarcuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del'avv. Ornella Sarcuto, sito in Palermo nella Via G. Abela, 10;

***contro***

l'ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e il DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;

***nei confronti***

Creuza De Ma di Elena Catia Villaggio, Gtm Energy S.r.l., Maina S.r.l. non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto n. 1055 del 5 luglio 2018, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, nell'ambito dell'attuazione dell'azione 3.5.1_01, "Aiuti alle imprese in fase di avviamento", avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello del PO FESR 2014/2020, ha approvato “l'elenco definitivo del primo gruppo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione”, nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la “cantierabilità”;
- dell' “elenco definitivo del primo gruppo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione”, approvato con D.D.G. n. 1055 del 5 luglio 2018, nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la “cantierabilità”;
- del decreto n. 679 del 10 maggio 2018 con il quale il Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, ha approvato “l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili, e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01”, nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la “cantierabilità”;
- dell'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili, e non ammissibili, approvato con D.D.G. n. 679 del 10 maggio 2018, nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la “cantierabilità”;

- della nota prot. n. 48826/85 del 6 settembre 2018, con la quale il Dirigente del Servizio 8 Insediamenti Produttivi, con riferimento alla richiesta di riesame inviata dalla ricorrente in data 17 maggio 2018, ha comunicato che “la Commissione di valutazione con verbale n. 33 del 07/06/ 2018 ha confermato il punteggio precedentemente attribuito e, pertanto, la inammissibilità della stessa istanza”;
- del verbale (non conosciuto) della Commissione di Valutazione n. 33 del 07 giugno 2018;
- ove occorra, dell'Avviso pubblico Relativo all'Azione 3.5.1_01 del PO “Aiuti alle imprese in fase di avviamento- Bando a sportello in esenzione, punto 4.4., commi 1 e 2.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e del Dipartimento delle Attività Produttive;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO
- che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla alle agevolazioni previste per la realizzazione di progetti di investimento in Sicilia, in attuazione dell’Asse 3 Azione 3.5.1-01 del POR FESR Sicilia 2014/2020 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento";
- che la ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui la Commissione di valutazione, all’esito della fase di valutazione, non ha attribuito 25 punti per il requisito della cantierabilità (inteso quale possesso di tutte le

autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa), srls ritenendo la domanda non ammissibile per aver raggiunto "un punteggio criteri di selezione (punteggio totale 45) inferiore al minimo (50 punti)";

RITENUTO

- che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso con riferimento alla mancata attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio il quale avrebbe consentito alla ricorrente di regolarizzare un documento già allegato nei termini prescritti, per quanto errato (la ricorrente ha per errore materiale inviato un file "cantierabilità" di altra società, che la Commissione di valutazione ha pertanto considerato come non sussistente); ciò, peraltro, tenuto conto del fatto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il documento corretto (prodotto poi in sede di reclamo) era esistente e già formato (il Provvedimento Unico n. 2881 con il quale si autorizzano tutti i lavori oggetto del progetto in esame è stato infatti rilasciato dal Comune di Marsala il 29/09/2017);

RITENUTO:

- che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare accogliendo la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa - fatta salva la valutazione del punteggio da parte dell'amministrazione - e che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase;

RITENUTO peraltro:

- che come richiesto dalla ricorrente vada ordinata fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva;
- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi

ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;
- che l’avviso dovrà restare pubblicato sul web sito ufficiale dell’Assessorato per almeno 30 giorni consecutivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

b) fissa per la prosecuzione del ricorso la seconda udienza pubblica mese di gennaio 2020;

c) autorizza la notifica per pubblici proclami come indicato in motivazione;

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**
**Sebastiano Zafarana**

**IL PRESIDENTE**
**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO